Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 gennaio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 17 DEL 19 GENNAIO 1957:

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1957.
Modelli dei registri degli ufficiali giudiziari.

(187)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 17 DEL 19 GENNAIO 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Comune di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1956. — **Società per azioni Tullio Venturi e C., in Vergato:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1956. — **S.A.M.I.A. Società per azioni Mobiliare immobiliare agricola, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1956. — **« Frejus - Società per azioni », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1956. — **Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della provincia di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1956. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1956. — **Amministrazione della provincia di Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1957.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956, n. 1534.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Unione Industrie Dolciarie Italiane » (U.I.D.I.), con sede in Milano.

N. 1534. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Unione Industrie Dolciarie Italiane » (U. I. D. I.), con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 29. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.
Modifiche al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, approvato con decreto Ministeriale 4 gennaio 1954.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1954, con il quale è stato approvato il regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, industria e agricoltura;

Considerata l'opportunità di apportare al regolamento-tipo predetto alcune modificazioni, anche in relazione alle proposte formulate da vari enti ed organizzazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 del regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, industria e agricoltura è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, su proposta di una Commissione, nominata dalla Giunta della Camera composta: dal presidente della Camera stessa che la presiede; da un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, su richiesta della medesima Camera, con le funzioni di vice presidente, e da sei membri in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali, artigiane, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, prescelti dalla Giunta camerale, sentite le competenti Associazioni sindacali ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 del regolamento-tipo predetto è sostituito dal seguente:

« L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione ».

Art. 3.

All'art. 8 del regolamento-tipo predetto è aggiunto, dopo il n. 4) il seguente:

« 5) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

I numeri 5) e 6) dello stesso articolo assumono rispettivamente i numeri 6) e 7).

Art. 4.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Camere di commercio, industria e agricoltura adotteranno le rispettive deliberazioni per l'adozione delle modifiche di cui ai precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per la grazia e giustizia
MORO

(257)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1956.

Modifiche al regolamento-tipo per la formazione del ruolo degli stimatori e dei pesatori pubblici, approvato con decreto Ministeriale 23 novembre 1954.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 32, n. 3 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto il decreto interministeriale 23 novembre 1954, con il quale è stato approvato il regolamento-tipo che disciplina la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le Camere di commercio, industria e agricoltura;

Considerata l'opportunità di apportare al regolamento-tipo predetto alcune modificazioni, anche in relazione alle proposte formulate da vari enti ed organizzazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 4) dell'art. 5 del regolamento-tipo per la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le Camere di commercio, industria e agricoltura è sostituito dal seguente:

« 4) da cinque membri in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali, artigiane e dei lavoratori, prescelti dalla Giunta camerale, sentite le competenti associazioni sindacali ».

Art. 2.

Dopo il n. 4) dell'art. 5 del regolamento-tipo predetto è aggiunto il seguente:

« 5) da un rappresentante dell'Ufficio metrico e del saggio, avente competenza nella Provincia ».

Art. 3.

All'art. 14 del regolamento-tipo predetto è aggiunto, dopo il n. 6) il seguente:

« 7) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Il n. 7) dello stesso articolo assume il n. 8).

Art. 4.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Camere di commercio, industria e agricoltura adotteranno le rispettive deliberazioni per l'adozione delle modifiche di cui ai precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1956

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per la grazia e giustizia
MORO

(256)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Castel Sant'Elmo, sulla collina del Vomero, sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 maggio 1954, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Castel Sant'Elmo, sulla collina del Vomero, sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Napoli;

Vista l'opposizione prodotta dalla signora Lucia Sacconi, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'incomparabile veduta della sottostante città e del Golfo di Napoli;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Napoli, così delimitata: dall'inizio delle scale Pedamentina San Martino al corso Vittorio Emanuele, segue il corso stesso fino alla salita dei Cacciottoli (sottostante il ponte di detto Corso), segue la salita dei Cacciottoli,

attraversa il ponte sottostante la via Girolamo Santacroce, segue la via Cacciottoli, attraversa via Bonito, via Annibale Caccavello, scende per i gradini del Petraio, largo del Petraio, salita del Petraio fino al corso Vittorio Emanuele, percorre il predetto corso fino a congiungersi con le scale della Pedamentina San Martino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio verbale della ottava seduta

L'anno millenovecentocinquantaquattro, addì ventotto del mese di maggio, alle ore 11, in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania di Napoli, nel Palazzo reale di Napoli, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno:

NAPOLI

Collina di San Martino Vincolo di insieme

Sempre riportandosi al verbale n. 7 del 3 maggio 1956, la Commissione passa a trattare la questione del vincolo da imporre su tutti i terreni circostanti e sottostanti il Castel Sant'Elmo, allo scopo di proteggere la monumentale prospettiva del Castello, visto dal mare e dalla città, come pure l'incomparabile veduta panoramica di Napoli e del suo golfo che si gode dalla Certosa di San Martino e dai suoi punti di vista accessibili al pubblico.

I componenti della Commissione, dopo aver eseguito il sopraluogo, nel detto giorno 17 maggio, preoccupati che la bellezza panoramica della località possa essere menomata da costruzioni che, oltre ad intaccare il tappeto di verde disteso ai piedi del complesso monumentale della Certosa di San Martino, arrecherebbero grave pregiudizio al caratteristico aspetto della collina del Vomero; vista la planimetria fotografica della zona, deliberano concordemente di sottoporre al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, (bellezze di insieme), tutti i terreni, compresi nel seguente perimetro: « dall'inizio delle scale Pedamentina San Martino, al corso Vittorio Emanuele, segue il corso stesso fino alla salita Cacciottoli (sottostante il ponte di detto Corso), segue la salita dei Cacciottoli, attraversa via Bonito, via Annibale Caccavello, scende per i Gradini del Petraio, largo del Petraio, salita del Petraio, fino al corso, percorre il corso Vittorio Emanuele fino a congiungersi con le scale Pedamentina San Martino ». L'ing. Materazzo rappresentante il sindaco di Napoli, si dichiara favorevole all'imposizione del vincolo.

(*Omissis*).

(31)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale Maremmana Superiore porta a Roiate, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 5 aprile 1955, numero 878, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dipartendosi dalla provinciale Maremmana Superiore porta a Roiate:

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2395;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dipartendosi dalla provinciale Maremmana Superiore porta a Roiate, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(124)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale Corridoniana, presso il cimitero di Corridonia, per Colbuccaro, termina alla statale n. 78 « Picena », in località Ponte Chienti, in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 24 ottobre 1952, numero 12251, con la quale l'Amministrazione provinciale di Macerata ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della costruenda strada che dalla provinciale Corridoniana, presso il cimitero di Corridonia, per Colbuccaro, termina alla statale n. 78 « Picena », in località Ponte Chienti;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 20 novembre 1956, n. 2289;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La costruenda strada che dalla provinciale Corridoniana, presso il cimitero di Corridonia, per Colbuccaro, termina alla statale n. 78 « Picena », in località Ponte Chienti, in provincia di Macerata, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(127)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.
Classificazione tra le provinciali della strada che dal bivio delle Arcille porta a Cana, in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 15 giugno 1955, n. 553, con la quale l'Amministrazione provinciale di Grosseto ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada che dal bivio delle Arcille porta a Cana;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2398;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dal bivio delle Arcille porta a Cana, in provincia di Grosseto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(129)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.
Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini generali fiduciari di Mantova, ad ampliare lo stabilimento principale di Mantova, viale Don Luigi Martini.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1926, n. 127;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società per azioni Magazzini generali fiduciari di Mantova, a esercire in Mantova un Magazzino generale principale, per merci varie, nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo al formaggio;

Vista la domanda presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata ad ampliare lo stabilimento principale su citato, e la documentazione allegata;

Visto il favorevole parere espresso, al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova, con la delibera di Giunta del 28 settembre 1956;

Decreta:

Articolo unico.

La Società per azioni Magazzini generali fiduciari di Mantova, è autorizzata ad ampliare lo stabilimento principale di Mantova, viale Don Luigi Martini, in conformità dei dati risultanti dalla relazione tecnico-costruttiva compilata il 1° marzo 1956, ed allegata alla domanda.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: CORTESE

(143)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.
Classificazione tra le provinciali della strada che dalla statale n. 128-bis porta al confine con la provincia di Nuoro, verso Osidda, in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 16 marzo 1956, n. 4442, con la quale l'Amministrazione provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada che dalla statale n. 128-*bis* porta al confine con la provincia di Nuoro, verso Osidda;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2391;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla statale n. 128-*bis* porta al confine con la provincia di Nuoro, verso Osidda in provincia di Sassari è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(126)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada che da Olmedo si innesta alla provinciale Sassari-Fertilia, in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 16 marzo 1956, n. 4440, con la quale l'Amministrazione provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che da Olmedo si innesta alla provinciale Sassari-Fertilia;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2392;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'articolo 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'articolo 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che da Olmedo s'innesta alla provinciale Sassari-Fertilia, in provincia di Sassari, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(140)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Vita », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Vita », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Vita » di Roma, costituita con atto 20 gennaio 1947, del notaio Butera Vincenzo, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Enrico Adami è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(259)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1957.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il provvedimento del Governo militare alleato in data 12 ottobre 1951, con il quale i signori avvocato dott. Guido Sadar e avv. dott. Giorgio Jaut vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Trieste;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. dott. Guido Sadar e avv. dott. Giorgio Jaut sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

(327)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1957.

Equipollenza dei titoli di studio medi conseguiti in Belgio ai fini dell'ammissione nelle Università ed Istituti di istruzione superiore italiana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 740, col quale è resa esecutiva la Convenzione culturale conclusa a Bruxelles, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 novembre 1948;

Considerata la necessità di provvedere all'applicazione dell'art. 6 della Convenzione predetta per quanto concerne l'equivalenza tra i titoli di ammissione ai corsi universitari;

Visti gli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini belgi i quali abbiano legalmente conseguito il « Certificat » di studi secondari possono essere ammessi nelle Università degli studi e negli Istituti superiori italiani ai sottonotati corsi di laurea o diploma:

Denominazione dei corsi di laurea o diploma negli Atenei d'Italia	Tipi di « certificat » ritenuti necessari per l'ammissione ai corsi di laurea o diploma controindicati
Laurea in lettere Laurea in filosofia Laurea in giurisprudenza Laurea in scienze politiche	« Certificat homologué d'humanités gréco-latines »
Laurea in medicina e chirurgia Laurea in medicina veterinaria Laurea in farmacia Laurea in chimica Laurea in scienze naturali Laurea in scienze biologiche Laurea in scienze geologiche	« Certificat homologué d'humanités gréco-latines » oppure « Certificat homologué d'humanités latines-mathématiques » oppure « Certificat homologué d'humanités latin-sciences »
Laurea in chimica industriale Laurea in scienze matematiche Laurea in matematica e fisica Laurea in fisica	« Certificat homologué d'humanités latines-mathématiques » oppure « Certificat homologué d'humanités scientifiques »
Laurea in ingegneria Laurea in architettura	« Certificat de l'épreuve préparatoire à l'examen de candidat ingénieur civil »
Laurea in scienze agrarie	« Certificat homologué d'humanités gréco-latines » oppure « Certificat homologué d'humanités latines-mathématiques » oppure « Certificat homologué d'humanites latin-sciences » oppure « Certificat homologué d'humanites scientifiques »
Laurea in economia e commercio Laurea in lingue e letterature straniere di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 Laurea in scienze economico-marittime Diploma in statistica	« Certificat homologué d'humanités greco-latines » oppure « Certificat homologué d'humanités latines-mathématiques » oppure « Certificat homologué d'humanités latin-sciences » oppure « Certificat homologué d'humanités scientifiques » oppure « Certificat agréé de sciences économiques ».

Art. 2.

Sono parificati ai certificati menzionati all'articolo precedente, per i singoli corsi di laurea o diploma, i certificati corrispondenti rilasciati dal Jury central d'homologation.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dall'anno accademico 1956-57.

Roma, addì 7 gennaio 1957

Il Ministro: Rossi

(260)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1957.

Deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1957.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Padova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1957, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Benetello dott. Giorgio, direttore U.P.I.C.;
2. Bisello comm. Benvenuto;
3. Agugiaro dott. Riccardo;
4. Bassi Antonio;
5. Marchioro Pietro.

Membri supplenti:

1. Anzolin cav. Giovanni;
2. Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1957

Il Ministro: Cortese

(258)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1957.

Deroghe temporanee all'applicazione di alcune disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, 19 marzo 1956, n. 302 e 20 marzo 1956, n. 320, concernenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ». 19 marzo 1956, n. 302, contenente « norme generali integrative di prevenzione degli infortuni sul lavoro »; 20 marzo 1956, n. 320, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo »; 20 marzo 1956, n. 321, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa »;

Viste le istanze intese ad ottenere deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni dei citati decreti n. 164, n. 302, n. 320 e n. 321, per gli edifici, locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore dei decreti stessi, relativamente alle

attività produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere alcune delle suddette richieste, le quali sono effettivamente giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli dei decreti del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164; 19 marzo 1956, n. 302; 20 marzo 1956, n. 320, e 20 marzo 1956, n. 321, indicati nelle allegate tabelle *A*, *B* e *C*, non si applicano, per il periodo di tempo e per le attività produttive e per i settori industriali a fianco di ciascuno di essi segnato, subordinatamente all'adozione od alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alle tabelle medesime.

Art. 2.

Le altre istanze di deroga all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli non elencati nelle allegate tabelle sono respinte perchè non giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da motivi eccezionali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

TABELLA *A*

N. d'ordine	Articolo del D. P. R. 7-1-1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni	Attività produttiva o settore industriale	Deroga fino al	Misure sostitutive di sicurezza
1	30-*a*). — Costruzione di ponteggi metallici fissi	Fabbricazione di ponteggi metallici fissi	30 giugno 1957	—
	30-*b*). — Impiego di ponteggi metallici fissi	Settore costruzioni	30 giugno 1957	Verifica periodica ed accurata, agli effetti della stabilità delle strutture provvisionali, da parte della impresa.
2	34-*a*) — Nome o marchio del fabbricante sui giunti	Settore costruzioni	30 giugno 1957	—
	34-*b*). — Nome o marchio del fabbricante sulle aste, sui tubi e sulle basi	Settore costruzioni	31 dicembre 1959	—
3	35 (3° comma). — Area minima della base metallica	Settore costruzioni	31 dicembre 1959	Impiego di un elemento di ripartizione del carico, fra le basi ed i ripiani di appoggio mediante piastra metallica o altro materiale idoneo, la cui area complessiva non può essere inferiore a quella fissata dall'art. 35.
4	42. — Dispositivo di discesa autofrenante e requisiti del tamburo di avvolgimento della fune degli argani	Settore costruzioni	31 dicembre 1957	Applicazione su ciascun telaio metallico del ponteggio, di un cilindro di legno di resistenza adeguata e non girevole intorno al proprio asse. Su detto cilindro deve essere avvolta, con almeno due giri, una fune di canapa, un estremo della quale deve essere fissata alla trave di sostegno e l'altro estremo mantenuto in tensione, durante le operazioni di abbassamento o di innalzamento del ponteggio, da parte di un lavoratore presente sul ponte.
5	43. — Limiti del carico di rottura delle funi, fermo restando il carico di sicurezza con coefficiente non minore di 10	Settore costruzioni	30 giugno 1957	Verifiche delle funi, da parte della ditta, ad intervalli non superiori a 30 giorni. I risultati delle verifiche devono essere riportati su appositi verbali.
6	57 (4° comma). — Montaggio degli argani installati o terra	Settore costruzioni	31 dicembre 1957	Rafforzamento dell'ancoraggio dell'argano atto ad evitare il pericolo di rovesciamento.
7	58 (2° comma). — Dispositivo per impedire la libera discesa del carico	Settore costruzioni	31 dicembre 1957	Protezione del posto di lavoro al di sotto del carico.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *B*

N. d'ordine	Articolo del D. P. R. 19-3-1956, n. 302, contenente norme integrative di prevenzione infortuni sul lavoro	Attività produttiva o settore industriale	Deroga fino al	Misure sostitutive di sicurezza
1	15 (2° comma): limitatamente all'« impianto di apparecchi automatici per l'estinzione della fiamma nelle presse idrauliche per la trafilatura a caldo degli esplosivi di lancio e per la trafilatura delle polveri in presenza di solvente ».	Produzione degli esplosivi	31 dicembre 1959	*a*) Applicazione di un robusto scivolo metallico, provvisto di sponde ed opportunamente curvato, o di altra installazione avente consistenza tale che i tubi od i fili di polvere possano essere convogliati a partire dalla trafila della pressa fino ad un posto che risulti adeguatamente protetto; *b*) Esecuzione di accurata verifica dei ritagli provenienti dalle taglierine, prima di aggiungerli al materiale da laminare e così pure delle placche (quest'ultima verifica va fatta su lastra di vetro) allo scopo di eliminare eventuali sostanze estranee contenute nelle polveri.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *C*

N. d'ordine	Articolo del D. P. R. 20-3-1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo	Attività produttiva o settore industriale	Deroga fino al	Misure sostitutive di sicurezza
1	73 (1° comma). — Locomotori a batteria	Lavori in sotterraneo	31 dicembre 1958	*a*) Rivestimento murario definitivo per una lunghezza della galleria che comprenda un tratto di almeno cinquanta metri prima e dopo ogni manifestazione di metano. Detto rivestimento potrà comunque mantenersi ad una distanza non superiore a cinquanta metri dalla fronte di avanzamento; *b*) Esecuzione di perforazioni esplorative in numero non inferiore ad una, per ogni 2 metri quadrati di sezione e la cui lunghezza deve essere tale da lasciare sempre in posto uno spessore di roccia esplorata di almeno un metro; *c*) Ventilazione tale, per la portata d'aria, che alla sezione dove termina il rivestimento non si abbia grisù in percentuale maggiore di 0,5%; *d*) Interruzione del servizio del locomotore nel caso che la percentuale predetta superi lo 0,5 %.
2	75 (1° comma, lettera *b*). — Motori termici compresi i locomotori a nafta	Lavori in sotterraneo	31 dicembre 1958	*a*) Id. come per l'art. 73; *b*) Id. come per l'art. 73; *c*) Id. come per l'art. 73; *d*) Id. come per l'art. 73; *e*) Applicazione ai locomotori di cassa di lavaggio dei gas di scarico.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 150, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania (Catania) di un mutuo di L. 4.740.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(344)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 152, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Macerata Campania (Caserta) di un mutuo di L. 2.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esecizio 1955.

(345)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n 153, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Arpino (Caserta) di un mutuo di L. 4.060.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(346)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità dovute per terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156).

Ente Delta padano

Con decreto Ministeriale 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1956 (registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 237), è stato determinato in L. 662.185 (lire seicentosessantaduemilacentottantacinque) l'ammontare degli interessi relativi all'indennità liquidata con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1954 per i terreni espropriati nel comune di Ravenna (Ravenna) in forza del decreto Presidenziale n. 4180, del 28 dicembre 1952 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953, s.o. n. 3) al nome della ditta SERENA MONGHINI Antonio e Raimondo fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale arrotondato in L. 660.000 (lire seicentosessantamila).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna e saranno svincolati dal tribunale competente, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(307)

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1956 (registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 329) è stato disposto, nei confronti della Ditta BERLINGIERI Marcella di Alfredo:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 479, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952, supplemento ordinario;

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 22.98.30);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1956 (registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 268) è stato disposto, nei confronti della Ditta PICCIRELLA Matteo, Luigi, Antonietta, Giuseppina, fu Alfredo e PICCIRELLA Matteo fu Alfredo;

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza dei decreti Presidenziali 28 dicembre 1952, numeri 4282, 4283 e 4284, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti in via transativa (Ha. 251.00.82).

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(369)

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO DI RETTIFICA

Ente Puglia e Lucania

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 20 agosto 1956, alla pagina n 3042, colonna 1ª, il secondo capoverso dell'avviso concernente la ditta ARANEO Giovanna fu Enrico, è sostituito come segue:

« I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Allegato 1:

Foglio di mappa 5, n. di mappa 5
Foglio di mappa 5, n. di mappa 27
Foglio di mappa 5, n. di mappa 26
Foglio di mappa 5, n. di mappa 28
Foglio di mappa 5, n. di mappa 29
Foglio di mappa 5, n. di mappa 47

Corrige

Allegato 1:

Foglio di mappa 4, n. di mappa 5
Foglio di mappa 4, n. di mappa 27
Foglio di mappa 4, n. di mappa 26
Foglio di mappa 4, n. di mappa 28
Foglio di mappa 4, n. di mappa 29
Foglio di mappa 4, n. di mappa 47 ».

(368)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

Il sig. Agostino Toffolo, nato a Danzica il 18 febbraio 1907, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia, rilasciatogli dalla Università di Padova, in data 22 novembre 1931, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1930-31.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(328)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1956, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla signora Assereto Erasmina, contro il piano territoriale paesistico della zona di Genova-Nervi-Sant'Ilario, approvato con decreto Ministeriale in data 4 luglio 1953.

(238)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bissone Giuseppina fu Leopoldo, già esercente in Valenza Po, viale Vicenza, 24.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 616-AL.

(138)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 4 dicembre 1956, concernente il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali per l'anno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 dicembre 1956, a pag. 4682, ove è detto « Roma IV Rassegna internazionale elettronica, nucleare e tele-radio-cinematografica » dal 26 giugno al 7 luglio, leggasi « Roma IV Rassegna internazionale elettronica, nucleare e tele-radio-cinematografica » dal 22 giugno al 7 luglio.

(195)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 18 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,82	624,80	624,97	624,85	—	624,78	624,82	624,82	624,87
$ Can.	650,70	650,25	650 —	650 —	650,05	—	649,875	650,80	650,80	650,75
Fr. Sv. lib.	145,78	145,79	145,77	145,78	145,75	—	145,755	145,78	145,78	145,80
Kr. D.	90,79	90,77	90,78	90,80	90,77	—	90,77	90,78	90,78	90,80
Kr. N.	88,07	88,06	88,09	88,04	88,05	—	88 —	88,07	88,07	88,10
Kr. Sv.	121,37	121,35	121,40	121,39	121,50	—	121,40	121,37	121,37	121,35
Fol.	165,09	165,11	165,10	165,10	165,15	—	165,08	165,08	165,08	165,10
Fr. B.	12,53	12,53	12,53	12,53375	12,53	—	12,5325	12,53	12,53	12,53
Fr. Fr.	178,48	178,47	178,485	178,46	178,45	—	178,46	173,48	178,48	178,45
Fr. Sv. acc.	143,42	143,42	143,43	143,43	143,40	—	143,45	143,42	143,42	143,45
Lst.	1760,55	1760,25	1760,375	1760,50	1760 —	—	1760,625	1760,50	1760,50	1760,50
Dm. occ.	149,76	149,81	149,79	149,83	149,76	—	149,81	149,76	149,76	149,79
Scell. Aust.	24,165	24,165	24,1675	24,16625	24,14	—	24,17	24,165	24,165	24,16

Media dei titoli del 18 gennaio 1957

Rendita 3,50 % 1906	60,175
Id. 3,50 % 1902	57,40
Id. 5 % 1935	87,075
Redimibile 3,50 % 1934	80,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,35
Id. 5 % 1936	95,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	78,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	649,937
1 Franco svizzero lib.	145,767
1 Corona danese	90,785
1 Corona norvegese	88,02
1 Corona svedese	121,395
1 Fiorino olandese	165,09
1 Franco belga	12,533
100 Franchi francesi	178,46
1 Franco svizzero acc.	143,44
1 Lira sterlina	1760,562
1 Marco germanico	149,82
Scell. aust.	24,168

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. E' indetto un concorso per l'ammissione di novecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1957 e avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) e di un anno per quelli di cui alla lettera *c*).

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) quattrocentocinquanta per i giovani che non abbiano concorso alla leva, di terra o di mare, oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del Comando di corpo, se sono nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso. Coloro che alla data dello svolgimento del tema risultassero incorporati nell'Arma per arruolamento ordinario, saranno compresi nell'aliquota di cui alla lettera *b*);

b) centocinquanta per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri);

c) trecento per i militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

Per quanto concerne le condizioni di arruolamento, il titolo minimo di studio, i limiti di età, i requisiti fisici, il periodo di servizio di istituto, la durata della ferma, il premio di arruolamento e le modalità del concorso attenersi a quanto previsto dall'allegato manifesto.

2. I cittadini italiani nativi delle zone della Venezia Giulia non amministrate dall'Italia potranno esibire in luogo dell'estratto dell'atto di nascita, del certificato di stato libero (o della situazione di famiglia, se vedovo senza prole) e del certificato penale generale, un atto notorio giudiziale.

3. I Comandi di legione dell'Arma dei carabinieri, che riceveranno le domande corredate dei documenti di cui al n. 5 dell'allegato manifesto, accertato il possesso, da parte degli aspiranti, dei necessari requisiti fisici, morali e di famiglia e la regolarità dei documenti, inoltreranno al Comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze le domande e i documenti stessi, unendovi anche il prescritto attestato di idoneità morale, per l'esame da parte della Commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588.

Per i concorrenti nativi delle zone della Venezia Giulia non amministrate dall'Italia, gli stessi Comandi di legione dovranno anche accertare la residenza in Italia e l'avvenuta regolarizzazione della loro posizione nei riflessi della cittadinanza.

Nei riguardi di costoro, l'attestato di idoneità morale sarà rilasciato con riserva, sulla base delle informazioni assunte per il periodo di loro permanenza in Italia e dell'atto notorio giudiziale sui precedenti penali e sulla situazione di famiglia.

4. All'accertamento dei requisiti fisici di cui al n. 2, lettera *c*) e n. 12, lettera *b*) dell'allegato manifesto, dovranno provvedere i comandi di legione, mediante Commissione composta del comandante della legione, presidente, dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario della legione stessa, membro, e di un ufficiale inferiore della legione, membro e segretario.

Tale Commissione redigerà, per ogni candidato, apposito verbale nel quale il giudizio di idoneità, da riferirsi al complesso dei requisiti fisici voluti, dovrà essere eventualmente integrato con la specifica annotazione «di molta prestanza fisica» qualora il candidato presenti tale caratteristica.

Ciò ai fini di cui al n. 7, lettera *c*), dell'allegato manifesto.

5. I civili concorrenti al corso biennale 1957-1959 saranno sottoposti, all'atto della presentazione alla Scuola sottufficiali (battaglione di Moncalieri), a nuova visita da parte di un Collegio medico composto di due ufficiali superiori medici e di un ufficiale inferiore medico.

I militari dell'Arma aspiranti ai corsi annuale 1957-1958 e biennale 1957-1959 saranno sottoposti a visita da parte dello stesso Collegio medico soltanto per accertare se presentano infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto Collegio medico è definitivo.

6. I concorrenti ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme del regolamento interno per la Scuola sottufficiali parzialmente riportate nell'allegato manifesto.

I Comuni provvederanno alla sollecita affissione del manifesto.

Il Ministro: TAVIANI

Concorso a novecento posti di allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (corso biennale 1957-1959 e corso annuale 1957-1958)

1. E' indetto un concorso per l'ammissione di novecento allievi al primo anno del 10° corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali carabinieri (distaccamento di Moncalieri) ed al corso annuale presso la Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1957 e avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) e di un anno per quelli di cui alla lettera *c*), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'arma.

I posti messi a concorso sono devoluti, come per legge

a) quattrocentocinquanta ai giovani che non abbiano concorso alla leva, di terra o di mare, oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate, possono partecipare al concorso, col benestare del Comando di corpo, se sono in condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso. Coloro che alla data dello svolgimento del tema risultassero incorporati nell'Arma per arruolamento ordinario, saranno compresi nell'aliquota di cui alla lettera *b*);

b) centocinquanta ai militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri);

c) trecento ai militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*) per deficienza di candidati dichiarati idonei, saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*) in ragione proporzionale, mentre quelli eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *b*) saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *c*) e viceversa.

Norme e requisiti per i concorrenti civili.

2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera *a*) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali. Tale idoneità verrà accertata da apposita Commissione, presso i Comandi di legione che istruiscono le domande.

I concorrenti giudicati non idonei da detta Commissione, potranno essere ammessi — con riserva — a loro richiesta, allo svolgimento del tema. In caso di esito favorevole, saranno sottoposti alla visita definitiva da parte del Collegio medico presso il battaglione di Moncalieri, previsto dal n. 5 del bando di concorso;

d) abbiano statura non inferiore a m. 1,70 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

e) non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — o, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato o se incorporati nelle Forze armate ritengano di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

f) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati;

g) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi dai Comandi di ufficiale o di sezione dell'Arma competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

h) abbiano, alla data dell'inizio del corso, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che hanno già prestato o prestino servizio nelle Forze armate e si trovino in congedo illimitato o saranno collocati in congedo prima dell'inizio del corso, qualunque sia il grado da loro rivestito;

i) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte).

3. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100 e indirizzata al Comando generale dell'arma dei carabinieri, deve essere fatta pervenire, a cura degli interessati, a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro il 1° marzo 1957 al Comando della legione carabinieri nel cui territorio gli stessi hanno domicilio.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro dell'ufficio postale della località sede del Comando di legione.

La busta portante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica.

Le domande pervenute posteriormente al 1° marzo 1957 saranno archiviate.

4. La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indicazione del titolo di studio conseguito;

c) distretto militare di appartenenza;

d) elencazione dei documenti allegati;

e) indirizzo del concorrente e della famiglia.

5. Ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti

a) certificato di cittadinanza italiana su carta legale (legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco; legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficio di stato civile).

Ne sono esonerati i candidati che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita su carta legale, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato libero su carta legale, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore e rilasciato in data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole allegheranno invece lo stato di famiglia, su carta legale, legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale su carta legale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziale e legalizzato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario della Procura presso il Tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero.

Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento.

La data di rilascio del certificato non deve essere anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;

e) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui al n. 2, lettera f);

f) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito nelle Forze armate grado superiore a soldato rinunci al grado stesso, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere. Tale rinuncia avrà effetto soltanto in caso di ammissione al corso e sarà priva di effetto — a decorrere dalla data d'invio in congedo — se, prima di avere conseguito la nomina a carabiniere, il candidato fosse, per qualsiasi motivo, rinviato in congedo;

g) titolo di studio in originale, o in copia autentica notarile debitamente legalizzata. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I certificati rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti e tutti i certificati che hanno valore di diploma, anche se rilasciati da Istituti statali, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1956-1957 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1957 nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al Comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

Qualora, per circostanze dipendenti dalla guerra, non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto di notorietà raccolto dal pretore e dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto dev'essere corredato della dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli atti d'ufficio, per le circostanze di guerra di cui sopra, rilasciata dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere e), f) e g).

I concorrenti dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La presentazione del certificato di cittadinanza italiana, dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato attestante lo stato di celibe o vedovo senza prole può essere sostituita con la esibizione della carta d'identità in conformità delle disposizioni contenute nel decreto Presidenziale 20 ottobre 1954, n. 1035.

I seguenti documenti saranno, invece, richiesti d'ufficio dai Comandi di legione interessati e allegati alle domande dei concorrenti

1) certificato di buona condotta, in carta libera, rilasciato dal sindaco di abituale residenza dell'interessato e legalizzato dal prefetto;

2) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle Forze armate;

3) nulla osta rilasciato dal competente Comando di distretto militare o Capitaneria di porto per i candidati che, avendo concorso rispettivamente alla leva di terra o di mare con la classe 1937 o classi precedenti, siano stati precettati ed arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato in attesa di chiamata alle armi.

6. I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'arma.

Il tema sarà svolto presso i Comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'arma, dalle ore 8 alle ore 13 del 15 maggio 1957.

7. Per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, l'apposita Commissione istituita presso la Scuola sottufficiali, dopo aver provveduto alla revisione dei temi, procede alla graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (un ventesimo di punto per ciascun anno di studio successivo)

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica (e cioè 1/20 di punto soltanto a coloro che siano stati classificati di « molta prestanza fisica »).

A parità di punteggio:

se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato;

se i candidati sono in possesso di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo di studio presentato.

Per il valore da attribuire alle classifiche contenute nei certificati dei titoli di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di « sufficiente » corrisponde, nelle singole materie, il voto di 6/10, a quella di « buono » il voto di 7/10 ed a quella di « ottimo » il voto di 8/10.

8. I concorrenti ammessi a frequentare il corso avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6000 che verrà corrisposto in due quote, e precisamente:

duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;

quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

9. Per i viaggi dal luogo di residenza alla sede del Comando di legione, presso cui dovranno subire la visita medica ed a quella del Comando, presso cui dovranno sostenere la prova scritta di esame e rispettivi viaggi di ritorno, i candidati saranno provvisti, a cura dei Comandi di stazione dell'arma, delle richieste di viaggio a tariffa militare (Mod. *B*), con spese però a loro carico.

10. Al termine del prima anno di corso, gli allievi che avranno conseguito la sufficienza in attitudine militare e professionale saranno nominati carabinieri e ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno di corso, potranno ripetere il primo anno una sola volta.

Gli allievi che, per non aver riportato la sufficienza in attitudine militare e professionale, non saranno ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso, potranno, se giudicati meritevoli, conseguire la promozione a carabiniere e continuare a prestare servizio nell'Arma con tale grado, rimanendo vincolati alla ferma triennale contratta. Se giudicati non meritevoli, ovvero se, pure essendo stati giudicati meritevoli, non desiderino rimanere in servizio nell'Arma dei carabinieri, saranno senz'altro prosciolti dalla ferma triennale per seguire le sorti della loro classe di leva.

Quando per motivi indipendenti dalla loro volontà restassero assenti dalle lezioni per un numero di giorni superiore a novanta, saranno inviati ad una Legione allievi per completarvi il periodo di istruzione e, a domanda, potranno, poi, essere ammessi a frequentare il successivo corso, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Ove non gradissero essere avviati ad una Legione allievi potranno chiedere il proscioglimento della ferma. In tal caso saranno avviati ai distretti di appartenenza per seguire la sorte della rispettiva classe di leva.

Uguali norme valgono per coloro che per gli stessi motivi non potessero fruire nè della prima nè della seconda sessione di esami di fine corso.

Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni, ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali possono chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e di essere rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

11. Gli allievi che al termine del secondo anno di corso non avranno superato gli esami per la nomina a vicebrigadiere, potranno ripeterlo una sola volta, e soltanto nel caso che non abbiano già ripetuto il primo anno del corso.

Qualora invece non intendano ripetere il secondo anno di corso, rimarranno in servizio col grado di carabiniere e con la ferma triennale contratta.

Al termine del corso — consentendolo le vacanze organiche — coloro che avranno superato gli esami, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1959, se idonei alla prima sessione, e 1° ottobre 1959, se idonei alla seconda sessione.

Norme e requisiti per i concorrenti militari in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale 1957-59

12. Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera *b*) gli appuntati, i carabinieri e gli allievi carabinieri che:

a) non abbiano superato, alla data d'inizio del corso, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti esenti da infermità invalidanti in atto.

A tale accertamento provvederà apposita Commissione presso i Comandi di corpo da cui gli interessati dipendono. I militari giudicati non idonei potranno essere ammessi, a loro richiesta, allo svolgimento del tema, con riserva, e in caso di esito favorevole saranno sottoposti alla visita definitiva da parte del Collegio medico presso il battaglione di Moncalieri;

c) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte).

13. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, da inoltrare tramite gerarchico, dovrà essere presentata al Comando del reparto cui i candidati appartengono, non oltre il 31 gennaio 1957.

Alla domanda stessa gli interessati dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile debitamente legalizzata. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I certificati rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti e tutti i certificati che non hanno valore di diploma, anche se rilasciati da Istituti statali, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classificazione riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1956-1957 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1957 nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al Comando di legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

14. Per lo svolgimento della prova scritta di esame, per la revisione dei temi e per la compilazione della graduatoria di merito, valgono le norme stabilite dai numeri 6 e 7 del presente bando di concorso.

15. I militari ammessi al corso lo frequenteranno secondo le norme prescritte dai numeri 10 e 11 del presente bando, conservando però, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Quelli che per qualsiasi motivo dovessero cessare dalla qualifica di « allievo sottufficiale » saranno fatti rientrare alla legione di provenienza.

Al termine del corso, consentendolo le vacanze organiche, coloro che avranno superato gli esami, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1959, se idonei alla prima sessione, e 1° ottobre 1959, se idonei alla seconda sessione.

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1957-1958

16. Il concorso per i posti di cui alla lettera *c*) è per esami. Possono parteciparvi gli appuntati e i carabinieri che:

a) non abbiano superato il 30° anno di età alla data d'inizio del corso;

b) abbiano prestato, alla stessa data, almeno un anno di effettivo servizio d'istituto presso le stazioni.

A tale servizio è da considerarsi equipollente quello prestato in reparti mobilitati, battaglioni mobili, nuclei mobili o autocarrati, reparti paracadutisti, gruppo squadroni territoriale, reparti autoportati o motoblindati dislocati in Somalia, nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza della Sicilia, o alla dipendenza dei soppresso Comando forze repressione banditismo:

c) emergano a giudizio del rispettivo comandante di Corpo, per contegno e capacità professionale.

17. Nel computo del periodo di servizio di cui al precedente n. 16, lettera *b*) dovrà essere comunque detratto il tempo trascorso dal concorrente:

in licenza (escluse le licenze brevi ed ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da causa di servizio);

in luoghi di cura per infermità non dipendenti da causa di servizio;

in cariche speciali (scrivano, piantone, portalettere, telefonista, ecc.) e in tutti quegli altri impieghi che non abbiano stretta attinenza con il servizio d'istituto.

18. Gli esami consistono:

a) nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'arma;

b) in una prova orale di cultura generale;

c) in una prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi delle materie di cui alle lettere *b*) e *c*) e la durata delle rispettive prove di esami sono stabiliti nella XI dispensa del Bollettino ufficiale dei carabineri, anno 1946.

19. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, e diretta ai Comandi di corpo, dovrà essere presentata al Comando del reparto di appartenenza non oltre il 15 gennaio 1957.

20. I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 1° marzo 1957 presso i Comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'arma.

21. I temi saranno sottoposti ad un primo vaglio presso i Comandi di corpo da parte delle Commissioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quindi, l'apposita Commissione presso la Scuola sottuf-

ficiali procederà, per i temi giudicati sufficienti dalle predette Commissioni, all'assegnazione di un punto da 0 a 20 e, per i concorrenti che riporteranno un punto non inferiore a 10/20, alla compilazione della graduatoria di merito valutando i precedenti di carriera e le benemerenze militari e civili come segue:

a) due punti per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per ogni promozione straordinaria per merito di guerra;

b) un punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare o per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

c) mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

d) mezzo punto per ogni periodo di tre mesi o frazione superiore a tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione, sia nelle unità regolari delle Forze armate sia nelle formazioni partigiane;

e) un punto a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

f) due punti per i provenienti dai sottufficiali delle altre Armi dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

g) un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto sia da carabiniere che da appuntato.

Le frazioni di un anno saranno calcolate soltanto se superiori a sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

22. Alle prove orali saranno, secondo l'ordine di precedenza determinato dalla graduatoria di cui al precedente n. 21, ammessi senz'altro i primi trecento concorrenti.

23. Coloro che supereranno anche tali prove saranno ammessi a frequentare il corso che avrà la durata di otto mesi, più un mese di esperimento presso stazioni territoriali.

24. Al termine del corso, consentendolo le vacanze organiche, gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1958, se idonei alla prima sessione di esami, e 1° ottobre 1958, se idonei alla seconda sessione.

Gli allievi sottufficiali che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà siano rimasti assenti dalle lezioni per un periodo, anche non continuativo, superiore ai novanta giorni sono esclusi dagli esami di fine corso e rimandati - a domanda — al corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Lo stesso dicasi per coloro che per gli stessi motivi non potessero sostenere gli esami nè di prima e nè di seconda sessione.

Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni, ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali possono chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

AVVERTENZE

I concorrenti civili aspiranti al corso biennale, compresi in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso, saranno sottoposti a nuova visita medica di accertamento definitivo, presso la Scuola sottufficiali (battaglione di Moncalieri), da parte del Collegio medico previsto dal n. 5 del bando di concorso.

Anche i militari aspiranti ai corsi annuale e biennale saranno sottoposti a visita da parte dello stesso Collegio medico onde accertare se presentano infermità invalidanti in atto.

In conseguenza di tale visita, i dichiarati «non idonei» saranno senz'altro esclusi dal corso.

I candidati civili, all'atto della presentazione ai Comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici od ai Comandi che saranno a suo tempo indicati per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

Carta di identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Passaporto (per i provenienti dall'estero).
Tessera postale.
Licenza di porto d'armi.
Libretto ferroviario (per gli impiegati dello Stato).
Patente automobilistica.
Tessera universitaria.

Gli appuntati e i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati civili.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: TAVIANI

(304)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a ventisei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 gennaio 1956, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a ventisei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1956, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 301);

Visto il decreto Ministeriale in data 3 aprile 1956, con il quale è modificato il primo capoverso dell'art. 3 del precitato decreto Ministeriale 12 gennaio 1956 (registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1956, registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 244);

Visto il decreto Ministeriale in data 19 giugno 1956, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami (registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1956, registro n. 29 Difesa-Aeronautica, foglio n. 312);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a ventisei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti

CATEGORIA INGEGNERI

Idonei quali ingegneri aeronautici

1. Giorgi Severino . . . . punti 223
2. Imperia Pietro . . . . » 218
3. Puppo Gianfranco . . . . » 198
4. Orsi Gennaro . . . . » 194
5. Dall'Ora Dionigio . . . . » 191

Idonei quali ingegneri edili

1. Sajeva Benedetto . . . . . punti 200
2. Luxardo Giulio . . . . » 186
3. Cristofari Francesco . . . . . . » 156

Idonei quali ingegneri radioelettricisti

1. Lupoli Paolo . . . . punti 172

Idonei quali ingegneri di armamento

1. Preve Vincenzo . . . . punti 228

Idonei quali ingegneri chimici

1. Lazzari Paolo . . . . punti 221
2. Arena Lucio . . . . » 202

CATEGORIA GEOFISICI

1. Calamida Italo . . . . . . punti 216
2. Todisco Gino . . . » 185
3. Saponaro Ugo, nato l'11 febbraio 1919 . » 184
4. D'Amone Francesco, nato il 25 gennaio 1928 » 184
5. Minafra Nicola » 159

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1957
Registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 81. — RAPISARDA

(303)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esclusione dalla graduatoria di due vincitori del concorso a trentuno posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina e nomina, in loro sostituzione, di due candidati riusciti idonei nello stesso concorso.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che reca norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1956, n. 3712, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1956 al registro n. 8 bilancio Trasporti, foglio n. 36, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico a trentuno posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4094;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.218/Mar/213883, in data 17 novembre 1956;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I candidati Di Martino Giovanni e Bonanzinga Orazio, classificati rispettivamente al 5° e 25° posto nella graduatoria di cui al decreto Ministeriale 28 marzo 1956, n. 3712, citato nelle premesse, vengono dichiarati decaduti dal diritto al posto in quanto alla data stabilita dall'avviso programma relativo al concorso a trentuno posti di marinaio in prova non erano in possesso del titolo di studio richiesto.

Art. 2.

I nominati Caramanna Michelangelo e Frisone Placido rispettivamente 2° e 3° nella graduatoria degli idonei approvata con decreto Ministeriale 28 marzo 1956, n. 3712, citato nelle premesse, vengono dichiarati vincitori del concorso a trentuno posti di marinaio in prova, e come tali da assumere in servizio con decorrenza giuridica dal 1° agosto 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1956
Registro n. 15 bilancio Trasporti, foglio n. 73. — BARNABA

(268)

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a ventisei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1956, n. 1278, registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1956, registro n. 14 bilancio Trasporti, foglio n. 110, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a ventisei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, indetto con decreto Ministeriale 22 maggio 1956, n. 4407, riservato al personale statale appartenente a ruoli organici;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.2.121706, del 28 novembre 1956;

Decreta:

Il capo servizio De Martino dott. ing. Mario è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo Tenti dottor ing. Enrico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1956

Il Ministro ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1956
Registro n. 15 bilancio Trasporti, foglio n. 77. — BARNABA

(266)

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso pubblico a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1956, n. 1277, registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1956, registro n. 14 bilancio Trasporti, foglio n. 109, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 648;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.215983, del 28 novembre 1956;

Decreta:

Il capo servizio De Martino dott. ing. Mario è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo Tenti dottor ing. Enrico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1956
Registro n. 15 bilancio Trasporti, foglio n. 78. — BARNABA

(267)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.